



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 84 del Registro
del 22-08-2017

Oggetto: ricorso in opposizione a sanzione amministrativa c/ comune di
Palma di Montechiaro. Nomina legale

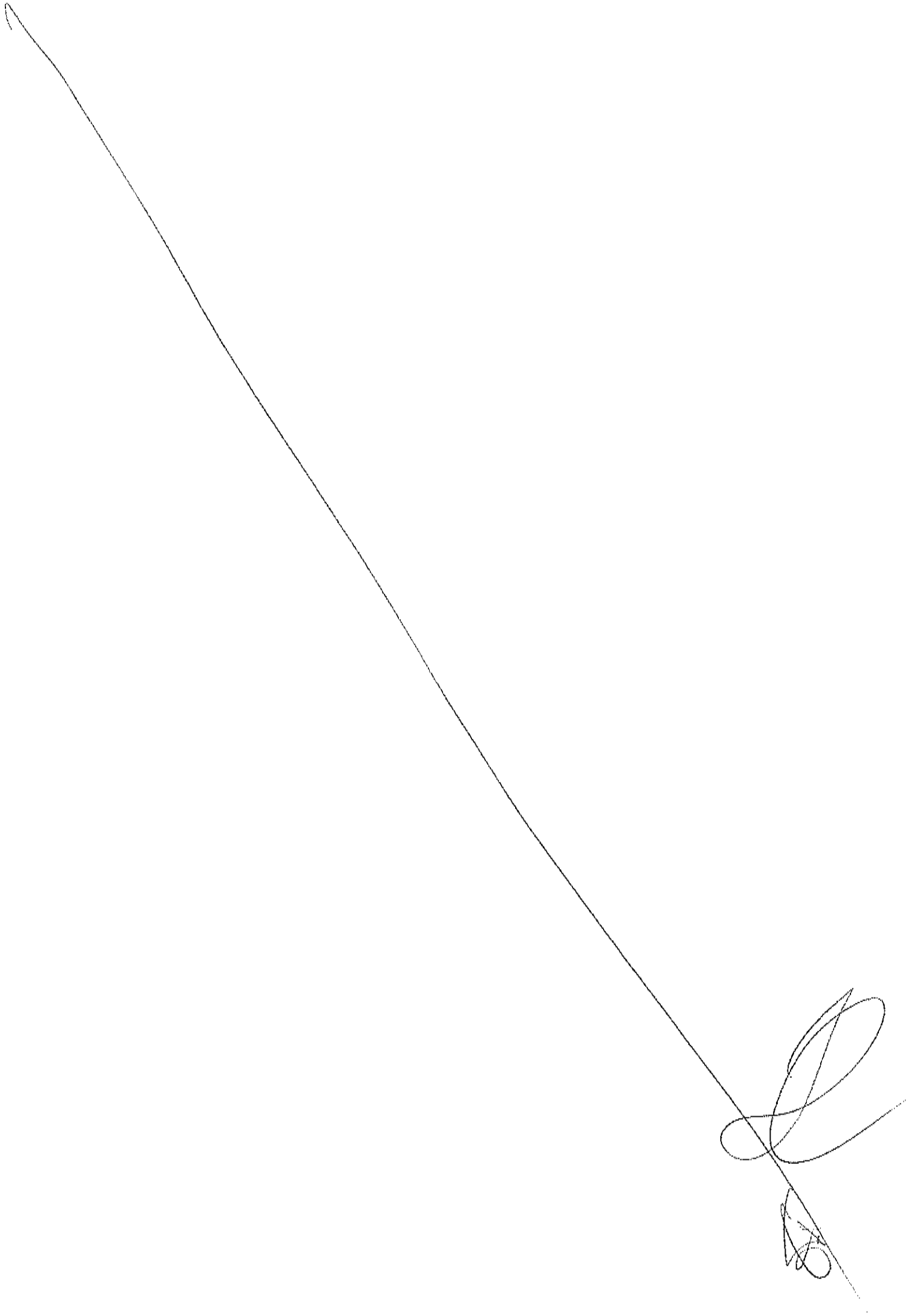
ANNO 2017

L'anno duemilaediciasette, il giorno 25 del mese di AGOSTO, alle ore 16.00, nell'ufficio del
Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori

	Presente	Assente
- CASTELLINO STEFANO	Sindaco	☒ ☐
- TODARO GIUSEPPE	Vice Sindaco	☒ ☐
- MORGANA GIUSEPPE	Assessore	☒ ☐
- RINOLLO ANGELA	Assessore	☒ ☐
- SACCOMANDO GIUSEPPE	Assessore	☐ ☒

Partecipa il Segretario Generale dott. G. VINCIGUERRA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.



Il capo settore affari tributari e legali premette Dott.ssa Rosa Di Blasi :

Che il sig. Amato Domenico, nato a Palermo il 10 settembre 1991, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore ha proposto ricorso contro il comune di Palma di Montechiaro e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, avverso il verbale di accertamento e contestazione di cui alla bolletta n. 207 del 10/07/2017, nonché per il provvedimento di sospensione della patente di guida in possesso di Amato Diego;

Che il ricorrente lamenta nel ricorso de quo l'illegittimità del verbale elevato dalla Polizia Municipale e parimente l'illegittimità del provvedimento Prefettizio di sospensione della patente di guida in possesso del sig. Amato Diego;

Che il Giudice di Pace di Agrigento Dott. Cacciatore Gaetano ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno **25/09/2017**;

Vista la relazione del Comando dei vigili Urbani a difesa del verbale di contestazione n.207 del 10/07/2017, impugnato dal sig. Amato Diego;

Considerato che occorre difendere le ragioni dell'Ente, con la costituzione in giudizio davanti alla al Giudice di Pace di Agrigento nei modi e nei termini previsti dal c.p.c.;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12 ottobre 2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Propone

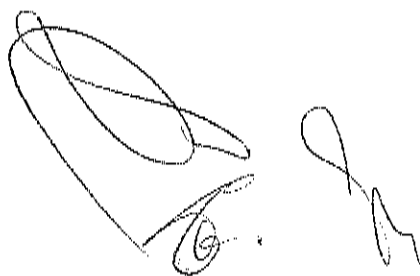
Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo di costituirsi in giudizio, nel ricorso di cui in premessa per la tutela degli interessi di questa P.A.;

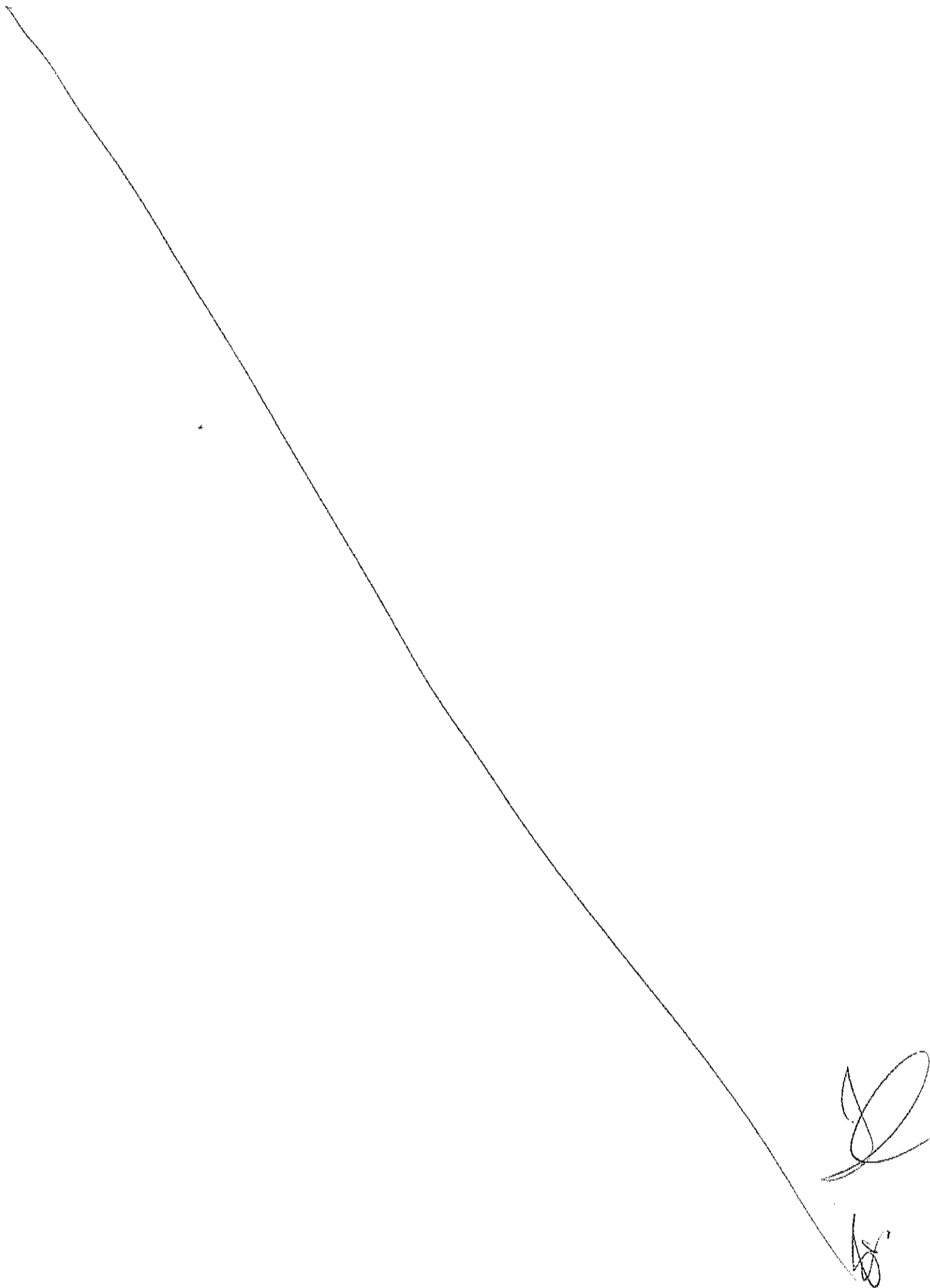
Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12 ottobre 2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Il proponente

Dott.ssa Rosa Di Blasi

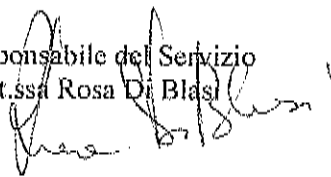




Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

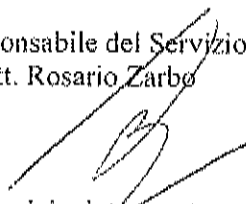


Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

La Giunta



Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

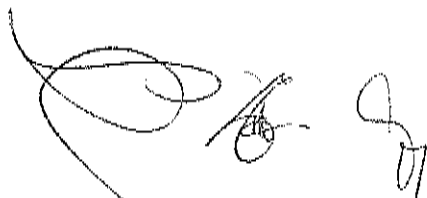
Delibera

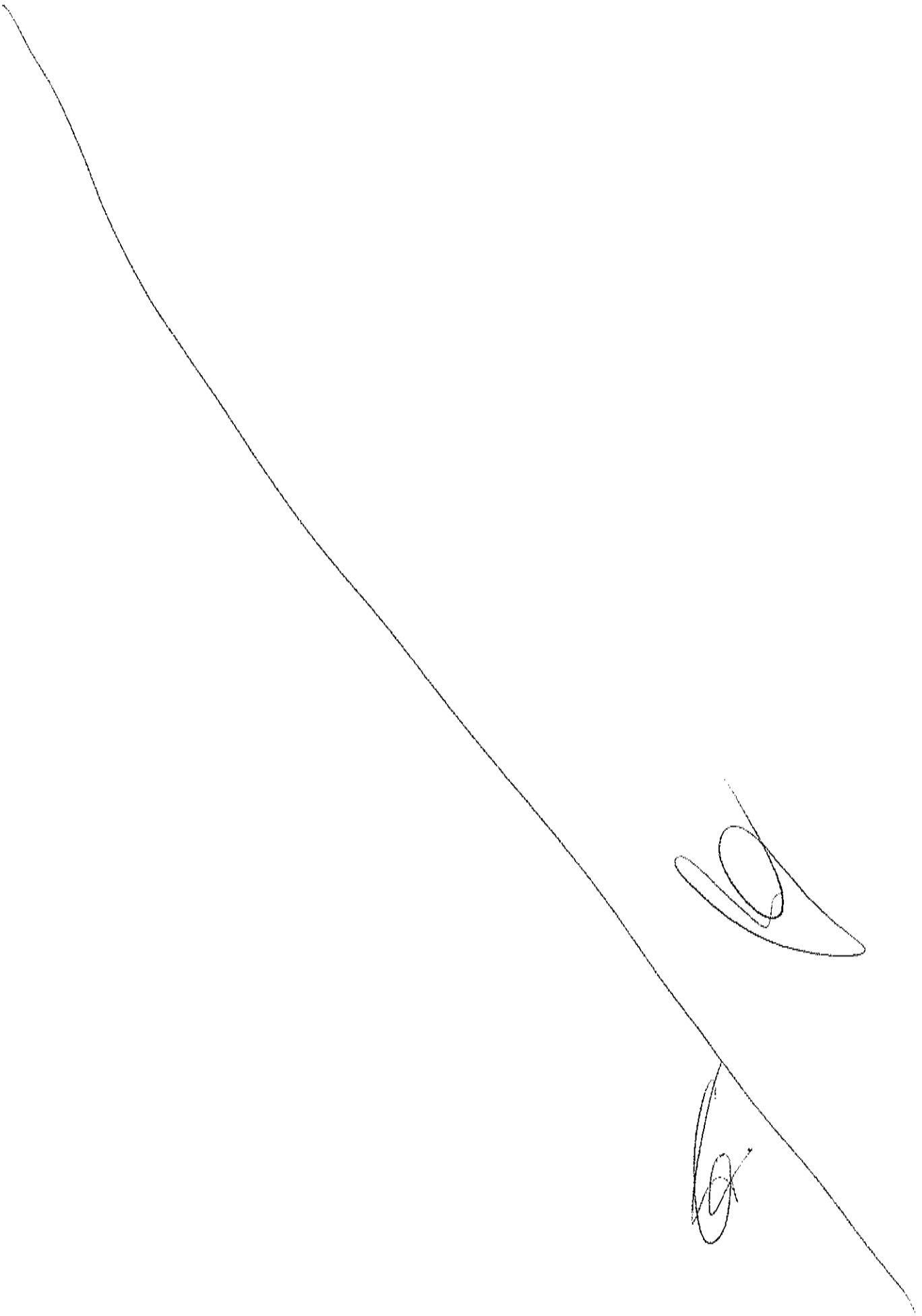
Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo di costituirsi in giudizio, nel ricorso di cui in premessa per la tutela degli interessi di questa Pubblica Amministrazione;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12 ottobre 2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.





Copia

Studio Legale
Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore
Corso G.B. Odierna, 448 - 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Tel. - Fax 0922966033 - Mobile 3392119414
E-mail: avv.cacciatoregf@libero.it
Pec: giuseppefabiocacciatore@avvocatiagrigento.it

ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO

Ricorso ex art. 204 bis C.D.S avverso
verbale di accertamento e contestazione;
Ricorso in opposizione avverso
ordinanza ex art. 205 e 223 CDS

Il Sig. **AMATO Domenico**, nato a Palermo il 10 settembre 1991, residente a Palma di Montechiaro in via Sbarco Anglo-americano N°6; C.F. MTA DNC 91P10 G273L, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore, nato ad Agrigento il 19/05/1972, C.F. CCCGPP72E19A089M, presso il cui studio, sito in Palma di Montechiaro, Corso Odierna, 448, elegge domicilio, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176 comma II c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0922966033 od al seguente indirizzo di posta elettronica certificata giuseppefabiocacciatore@avvocatiagrigento.it

CONTRO

- 1) Il **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**, in persona del Sindaco legale rappresentante pro – tempore, con sede in Palma di Montechiaro, Via Fiorentino, C.F. 81000070847;
- 2) La **PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AGRIGENTO**, in persona del Prefetto pro-tempore, con sede in Agrigento, Piazza Aldo Moro, 1 C.F. 80004020840;

PROPONE RICORSO ED OPPOSIZIONE

Avverso:

- 1) Il verbale di accertamento e contestazione di cui alla bolletta n° 207 del 10/07/2017,

ore 18,00, relativo alla presunta violazione prevista e punita dall'art.191 comma II e IV C.D.S. (comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni), redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro, senza alcuna contestazione immediata. Per tale presunta violazione è stata applicata la sanzione prevista dal C.D.S. del pagamento di una somma di €. 163,00.

- 2) Il provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento del 22/06/2016 di sospensione, ai sensi dell'art. 222 e 223 del C.D.S., della patente di guida cat. "B" n° AG5197443N, in possesso dell'Amato Diego, per la durata di mesi sei.

IN FATTO

In data 9 giugno 2017 l'odierno ricorrente, nell'ambito del turno di servizio, 8.00-14.30, per motivi di lavoro si trovava alla guida del veicolo aziendale Fiat Scudo targato EC099WS di proprietà della San Marco Onlus.

Intorno alle ore 9.30 l'Amato transitava la via Roma di Palma di Montechiaro in direzione Piazza Matteotti, all'altezza dell'attività commerciale "Mercatino della scarpa Daniel Calzature" sita nella medesima via Roma.

A causa della presenza sul lato destro di 2 veicoli in evidente divieto di sosta, entrambi con il lato anteriore rivolto in direzione opposta a quella dell'Amato e dal sopraggiungere di veicoli provenienti dal senso di marcia opposto, l'odierno ricorrente era costretto ad affiancare i suddetti veicoli in sosta, a passo d'uomo tenuto conto delle condizioni di traffico.

Oltrepassato sia il primo che il secondo dei suddetti veicoli, dal retro di quest'ultimo, di dimensioni assimilabili ad un SUV, sbucava, attraversando all'improvviso la semicarreggiata, una signora che inevitabilmente urtava contro il lato anteriore destro

del veicolo condotto dal ricorrente, nell'evidente impossibilità di evitare l'impatto.

Tempestivamente l'Amato arrestava il veicolo e si precipitava a soccorrere la signora che, nonostante la caduta, tentava di rialzarsi apparendo non in gravi condizioni. Nello stesso istante l'Amato si affrettava a chiamare i soccorsi pregando la signora di rimanere immobile.

Il sopraggiungere dell'ambulanza, dopo pochi minuti, imponeva di spostare il mezzo condotto dall'Amato per agevolare le operazioni di soccorso.

Solo dopo l'incidente sopraggiungeva un vigile urbano del comune di Palma di Montechiaro, il quale cercava di agevolare le operazioni di soccorso.

Il giorno seguente, 10 giugno, alle ore 18,00, veniva contestata all'odierno ricorrente la contravvenzione di cui all'art. 191 comma II e IV. Secondo il verbalizzante il conducente del veicolo del ricorrente su una strada sprovvista di attraversamento pedonale non consentiva al pedone che già aveva cominciato l'attraversamento della carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

In data 12/06/2017 veniva ritirata la patente di guida dell'Amato ai sensi dell'art. 223 comma III CDS, mentre in data 04/07/2017 veniva notificato, allo stesso, provvedimento prefettizio, oggi impugnato, di sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

IN DIRITTO

Il verbale di accertamento e contestazione di cui alla bolletta n° 207 del 10/07/2017, irrogato dai Vigili Urbani di Palma di Montechiaro, è illegittimo e va dichiarato nullo o comunque va annullato per violazione degli artt. 383 e 385 del D.P.R. n° 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.) e, comunque, per essere insussistente la violazione contestata.

Studio Legale
Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore
Corso G.B. Odierno, 448 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Tel. - Fax 0922966033 – Mobile 3392119414
E-mail: avv.cacciatoregf@libero.it
Pec: giuseppecacciatore@avvocatiagrigento.it

In via preliminare, nell'intestazione del verbale impugnato manca il numero identificativo di registrazione del verbale, la firma leggibile di colui che ha elevato il verbale, nonché l'indicazione espressa della persona responsabile del procedimento.

Tali omissioni non possono determinare che la nullità dell'impugnato verbale, atteso che determinano la violazione dei principi costituzionali che tutelano l'uguaglianza del cittadino.

Vi è più, il verbale impugnato è stato redatto alle ore 18,00, a distanza di un giorno dall'incidente, senza il rispetto delle regole della contestazione non immediata.

Ed invero, recita l'art. 385 comma I del DPR 495/1992 *"Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende".*

Nulla di tutto ciò traspare dal verbale se non la generica affermazione che il verbale "è stato redatto dopo un'attenta analisi del sinistro stradale verificatosi in questo Comune in via Roma all'altezza del civico 115", assolutamente insufficiente per cristallizzare "gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire" il verbalizzante come recita, di contro, l'art. 385 comma I DPR 495/1992.

Dal verbale, inoltre, non si ricavano gli specifici motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, in violazione del predetto art. 385.

Ne consegue che il verbale è nullo.

Nel merito vale la pena di evidenziare che l'accertatore si è limitato a riportare il tenore della norma, senza verificare la dinamica del sinistro, sul semplice presupposto che il

pedone, al momento del suo intervento, aveva apparentemente subito delle lesioni derivanti da un presunto ed indimostrato impatto con il veicolo condotto dall'odierno ricorrente.

Ne consegue che, a meno di non voler ritenere integrata la responsabilità per il fatto stesso che ebbe a verificarsi il sinistro (secondo un principio di responsabilità oggettiva che non trova ingresso nel nostro ordinamento), non vi è alcun elemento per poter addebitare al ricorrente le violazioni contestate.

Nessuna prova, infatti, l'accertatore ha potuto evidenziare con riguardo alla determinante circostanza che il pedone *"aveva già cominciato l'attraversamento della carreggiata"*, tenuto conto che è sopraggiunto solo dopo l'incidente. Né da verbale si fa riferimento a testimoni che abbiano potuto vedere la dinamica del sinistro.

Normalmente le infrazioni di mera condotta (quali divieto di sosta, ecc.) non necessitano di motivazione, risultando esaustivo il mero richiamo al testo della norma, perché risultanti da un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale.

Diversa è l'ipotesi della infrazione qui contestata: la violazione scaturisce da una presunzione, un apprezzamento personale, un giudizio valutativo del pubblico ufficiale riferito non per constatazione diretta, ma in esito alle indagini svolte ex post. Ne deriva che, in assenza di adeguata motivazione da cui si possa desumere senza possibilità di confutazione la sussistenza della contestata violazione, il verbale è da ritenersi nullo o, comunque, annullabile. La motivazione, infatti, deve essere sufficiente e tale da esternare l'iter logico-giuridico seguito nel pervenire all'affermazione della responsabilità personale e patrimoniale di un soggetto in ordine alle violazioni amministrative di cui trattasi, pena l'illegittimità del provvedimento per palese insufficienza di motivazione (cfr. Corte Cass., sez. I, 23 giugno 1995 n. 7138).

Analogamente nessun accertamento circa il comportamento del pedone sembra, nel caso in specie, essere stato effettuato, tenuto conto che, ammesso dimostrato la non esistenza di attraversamenti pedonali distanti più di cento metri¹, *"i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti"*.

Ed è quello che è accaduto: ed invero il pedone, secondo la dichiarazione resa a verbale dall'odierno ricorrente, *"è sbucato all'improvviso fra due autovetture"*, rendendo di fatto impossibile attuare una qualsivoglia manovra di emergenza utile per evitare l'impatto, il cui punto preciso è lungi dall'essere stato inconfutabilmente accertato.

In altre parole, manca nel caso di specie l'elemento soggettivo di cui all'art. 3 legge 689/1981, anche sotto il profilo della colpa, per assenza della riferibilità psichica dell'evento alla condotta del conducente, in quanto determinata da forza maggiore.

1) E' parimenti illegittimo, ai sensi dell'art. 222 e 223 del C.D.S., il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, in possesso dell'Amato Domenico, per la durata di mesi sei.

Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, per le considerazioni svolte al punto precedente, che qui si intendono interamente trascritte e riportate, non sussistono i fondati elementi di una "evidente" responsabilità del conducente Amato Domenico nella causazione del sinistro.

Come già sopra riportato l'accertatore si è limitato a riportare il tenore della norma, senza verificare la dinamica del sinistro, sul semplice presupposto che il pedone, al momento del suo intervento, aveva apparentemente subito delle lesioni derivanti da un

¹ A) riguardo risulta a questo difensore che nella stessa Via Roma, all'altezza della scuola De Amicis, sia un attraversamento pedonale posto a poca distanza dal luogo del sinistro

presunto ed indimostrato impatto con il veicolo condotto dall'odierno ricorrente.

Ne consegue che, a meno di non voler ritenere integrata la responsabilità per il fatto stesso che ebbe a verificarsi il sinistro (secondo un principio di responsabilità oggettiva che non trova ingresso nel nostro ordinamento), non vi è alcun elemento per poter addebitare all'esponente le violazioni contestate ed in particolare quella di cui all'art. 191 comma II e IV.

Nessuna prova, infatti, l'accertatore ha potuto evidenziare con riguardo alla circostanza che il pedone *"aveva già cominciato l'attraversamento della carreggiata"*, tenuto conto che è sopraggiunto solo dopo l'incidente. Né nel verbale si fa riferimento a testimoni che abbiano potuto vedere la dinamica del sinistro.

Peraltro la motivazione addotta nel provvedimento impugnato è, comunque, carente, assolutamente generica ed insufficiente per l'applicazione della sospensione della patente. Non emerge, infatti, dalla stessa, l'indicazione degli elementi oggettivi e soggettivi dai quali deriverebbe la evidente responsabilità dell'odierno ricorrente, non potendo essere sufficiente il mero richiamo alla sanzione irrogata dagli accertatori, senza alcun vaglio critico in ordine alle circostanze del caso concreto e alla gravità del comportamento posto in essere dal trasgressore: in una parola al merito della violazione.

Tali rigorose indicazioni, peraltro, appaiono doverose tenuto conto che il provvedimento cautelare anticipa, sotto il profilo dell'applicazione delle sanzioni amministrative, l'esito del procedimento penale, il cui principio cardine è la presunzione di innocenza e l'ambito di applicazione riguarda ipotesi di reato e non fatti accertati definitivamente².

Ed infatti *"L'art. 223 secondo comma, del codice della strada, nel prevedere*

² L'art. 223 CDS è così titolato *"Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato"*

Studio Legale
Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore
Cassa G.B. Odierna, 448 - 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Tel. - Fax 0922966033 - Mobile 3392119414
E-mail: avv.cacciatoregf@libero.it
Pec: giuseppefabiocacciatore@avvocatiugrigento.it

l'adottabilità, da parte del Prefetto, della misura cautelare della sospensione provvisoria della patente di guida, richiede ai fini dell'adozione della misura la sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità"; si impone, pertanto, da parte del giudice dell'opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, una valutazione in ordine alla presenza di detti elementi, e il suo controllo sul provvedimento di sospensione non può essere contenuto nella verifica circa la presenza del "fumus", ma richiede la verifica della concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto di doversi limitare ad un controllo formale del provvedimento del Prefetto e che gli fosse precluso entrare nel merito della violazione per la pendenza di procedimento penale sul reato presupposto di guida in stato di ebbrezza) (Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 6 settembre 2004, n. 17972, Data udienza 6 luglio 2004

PUBBLICAZIONE, CED, Cassazione, 2004, La Tribuna, Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2005, 9, pg. 878, La Tribuna, Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2004, 4, pg. 394, Il Sole 24 Ore, Ventiquattrore Avvocato, 2007, 7/8, pg. 117, annotata da N.F. de Feo).

Ne deriva che manca, pertanto, la dimostrazione del presupposto per l'irrogazione della sospensione provvisoria della patente e cioè a dire l'evidente responsabilità del ricorrente nella determinazione del sinistro.

Per tali motivi

Il ricorrente chiede all'ill.mo Giudice di Pace

- 1) Preliminarmente dichiarare la nullità del verbale di accertamento e contestazione di cui alla bolletta n° 207 del 10/07/2017, ore 18,00, redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro, impugnato per violazione dell'art.383 e 385 del D.P.R. n° 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
- 2) In subordine e nel merito dichiarare l'annullamento del verbale opposto e la sua successiva archiviazione.
- 3) Annullare l'ordinanza emessa dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Agrigento il 22/06/2017, protocollo 11671Area III patenti, con la quale è stata ordinata al predetto Amato Domenico la sospensione per mesi sei della patente di guida e di ogni altra eventualmente posseduta.

Richieste istruttorie

In via istruttoria, si chiede all'Ill.mo Giudice l'acquisizione di quanto è in possesso da parte degli enti impositori nonché ammettersi prova testimoniale del Vigile Urbano accertatore, Ispettore Angelo Santamaria, sul seguente articolato:

- 1) *"Vero è che non ha visto la dinamica del sinistro occorso in data 10/06/2017 in base al quale ha elevato la contravvenzione all'odierno ricorrente";*
- 2) *"Vero è che non ha elevato la contestazione immediata all'odierno ricorrente ma solo il giorno seguente alle ore 18,00, a distanza di un giorno dall'incidente";*
- 3) *"Vero è che non ha potuto accertare con certezza la dinamica del sinistro ed in particolare se il pedone avesse già impegnato la carreggiata per l'attraversamento o se, al contrario, lo stesso avesse ommesso di dare precedenza al veicolo che sopraggiungeva sbucando all'improvviso fra due autovetture";*

- 4) *"Vero è che non ha potuto accertare con certezza se e dove vi sia stato il punto di impatto fra il pedone ed il veicolo condotto dal ricorrente";*
- 5) *"Vero è che non ha misurato la distanza che intercorre fra il punto ove il pedone ha attraversato la carreggiata e l'attraversamento pedonale che si trova in Via Roma nei pressi della scuola De Amicis".*

ISTANZA DI SOSPENSIONE

All'Amato, con il provvedimento prefettizio impugnato, è stata sospesa la patente di guida per mesi sei.

Sussistono i gravi motivi per la concessione della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Quanto al *"fumus boni iuris"* si rimanda alle argomentazioni di merito già sopra rassegnate, mancando totalmente la prova della evidente responsabilità dell'Amato nella causazione del sinistro.

Quanto al *"periculum in mora"* si evidenzia l'impossibilità attuale dello Scerra di muoversi e lavorare.

Ed infatti l'Amato lavora come educatore per l'infanzia alle dipendenze dell'Associazione San Marco Onlus³, che si occupa della accoglienza e gestione di minori stranieri non accompagnati.

Tale società, inoltre, è titolare del mezzo condotto dal ricorrente il giorno del sinistro.

La patente, pertanto, è assolutamente indispensabile per il ricorrente sia per raggiungere il posto di lavoro con la propria autovettura che, soprattutto, per

³ Vedasi buste paga offerte in produzione

Studio Legale
Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore
Corso G.B. Odierno, 448 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Tel. - Fax 0922966033 – Mobile 3392119414
E-mail: avv.cacciatoregf@libero.it
Pec: giuseppefabiocacciatore@avvocatiagrigento.it

effettuare le sue mansioni di educatore, che comporta, fra l'altro, la necessità di accompagnare, con il mezzo aziendale, i minori a Camastra, presso il centro di accoglienza, a scuola, ad Agrigento o Trapani presso i vari uffici immigrazione e presso le questure per il disbrigo burocratico delle pratiche anche di protezione internazionale.

E' del tutto evidente, pertanto, che il ricorrente, a causa della sospensione della patente, rischia il posto di lavoro.

Per tali motivi si chiede la sospensione dell'impugnato provvedimento di sospensione della patente.

Con riserva di produrre documenti e chiedere prove all'esito delle difese avversarie.

Chiede altresì fissarsi udienza di comparizione delle parti.

Con vittoria di competenze ed onorari nel presente giudizio.

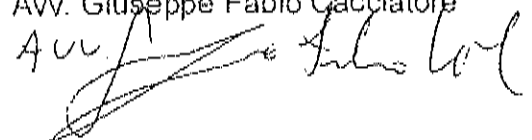
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 c. 6-bis, 13 c. 1 e 14 c. 2 D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che pertanto è dovuto il pagamento del contributo unificato pari a euro 237,00.

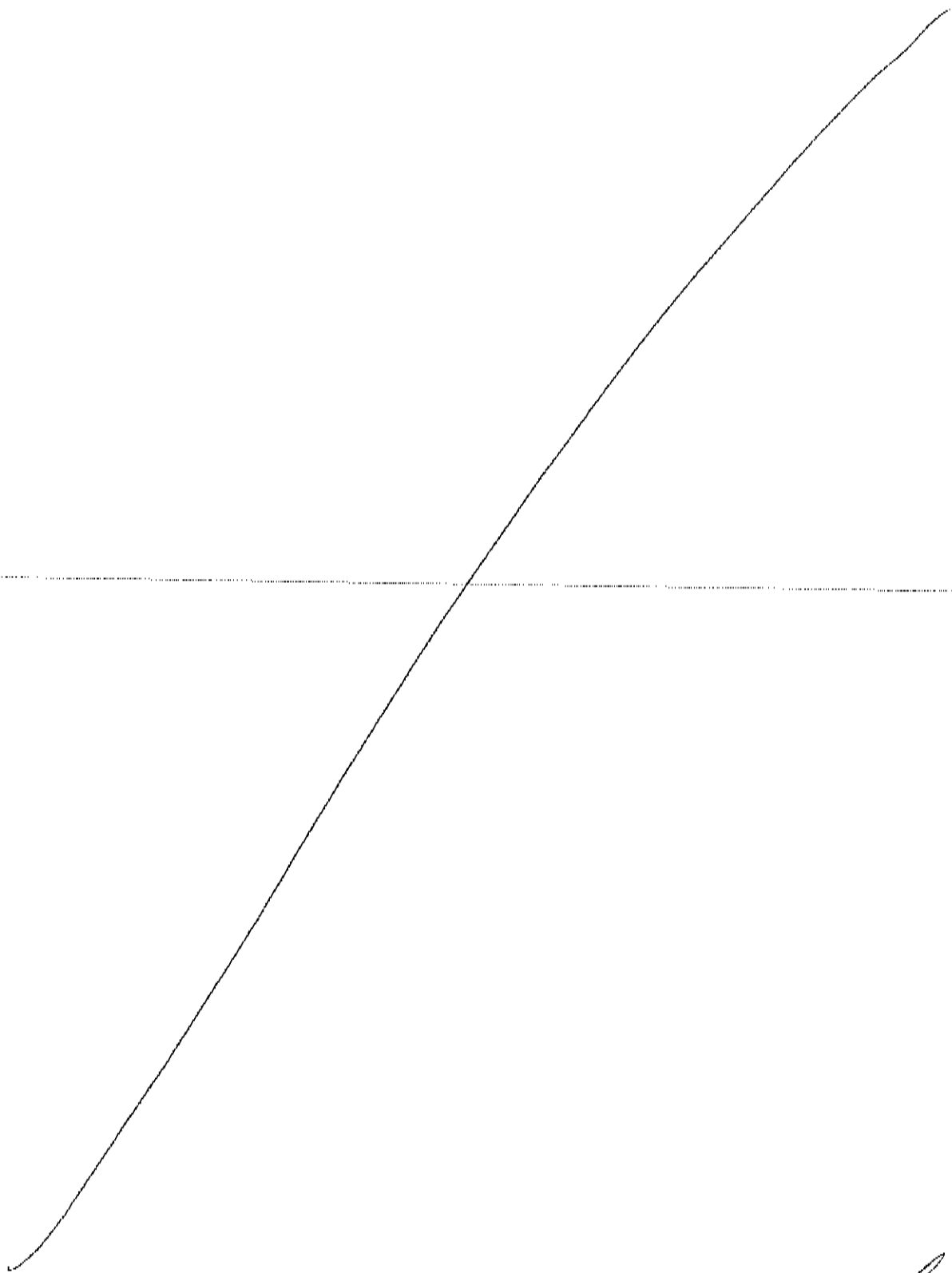
Con riserva di indicare ulteriori nomi di testimoni e di formulare altre istanze istruttorie.

Allega documentazione come in indice.

Agrigento, 6 luglio 2017

Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore





[Handwritten signature]

Studio Legale
Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore
Corso G.B. Odierna, 448 - 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Tel. - Fax 0922966033 - Mobile 3392119414
E-mail: avv.cacciatoreg@libero.it
Pec: giuseppefabiocacciatore@avvocatiagrigento.it

GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO
PROCURA ALLE LITI

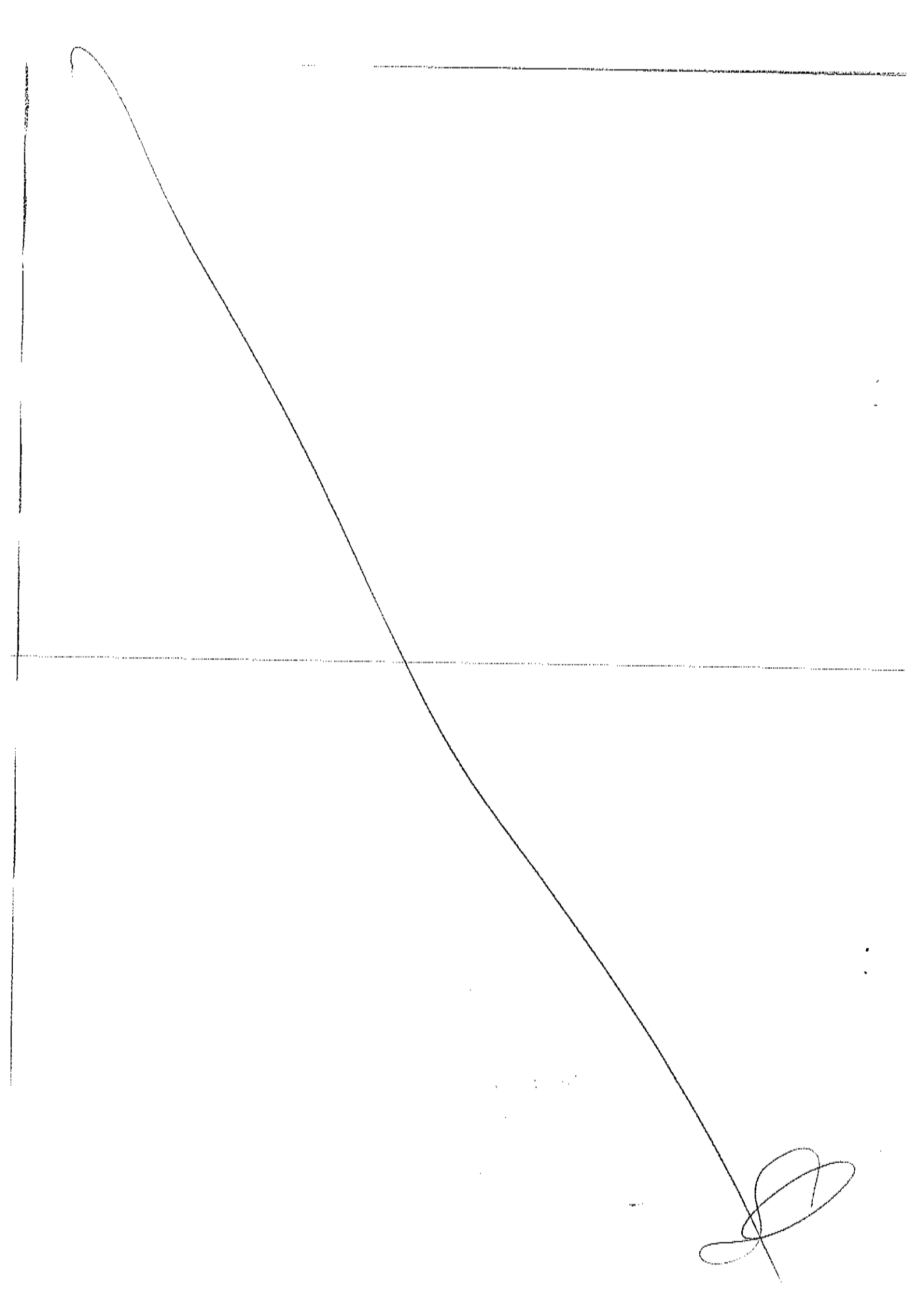
Io sottoscritto AMATO Domenico, nato a Palermo il 10 settembre 1991, residente a Palma di Montechiaro in via Sbarco Anglo-americano N°6, C.F. MTA DNC 91P10 G273L, conferisco all'Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore, nato ad Agrigento il 19/05/1972, C.F. CCCGPP72E19A089M, presso il cui studio, sito in Palma di Montechiaro, Corso Odierna, 448, eleggo domicilio, fax 0922966033, posta elettronica certificata giuseppefabiocacciatore@avvocatiagrigento.it specifico mandato di rappresentarlo, difenderlo ed assisterlo innanzi al Giudice di Pace di Agrigento nell'instaurando procedimento avente ad oggetto il ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione di cui alla bolletta n° 207 del 10/07/2017, ore 18,00, relativo alla presunta violazione prevista e punita dall'art.191 comma II e IV C.D.S. (comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni), redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, C.F. 81000070847, nonché avente ad oggetto il ricorso avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di mesi 6 emesso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento in data 22/06/2017 prot. 11671/Area III/Pat., notificato il 04/07/2017, in persona del Prefetto pro-tempore, C.F., 80004020840, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Presto espressamente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS 196/03 (art. 4 comma 1 lettera a, 7 e 13) e dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4 comma III del d. lgs n° 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore, in Palma di Montechiaro, Corso Odierna, 448.

Palma di Montechiaro, 4 luglio 2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
In data 4/7/2017
Il Direttore Amministrativo
D.ssa Daniela Maria Assunta

E' autentica

Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Di
AGRIGENTO

Proc. 3614/2017

R.G. N 1923/2017

Decreto di fissazione di udienza.

Il Giudice di Pace dott. Gaetano Cacciatore

letto il ricorso che precede proposto da Arnato Domenico nato il 10.09.1991 a Palermo e residente in Palma di Montechiaro (AG), via Sbarco Anglo-Americano n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore

~~avverso verbale di accertamento ed ordinanza per violazioni al C.d.S.~~

atteso che il ricorso appare tempestivamente proposto

visto il D.Lgs. n. 150 del 01.09.2011, l'art. 415 comma II c.p.c.

Fissa

per il giorno 25.09.2017 ore 9 e seguenti, l'udienza di comparizione delle parti

Ordina

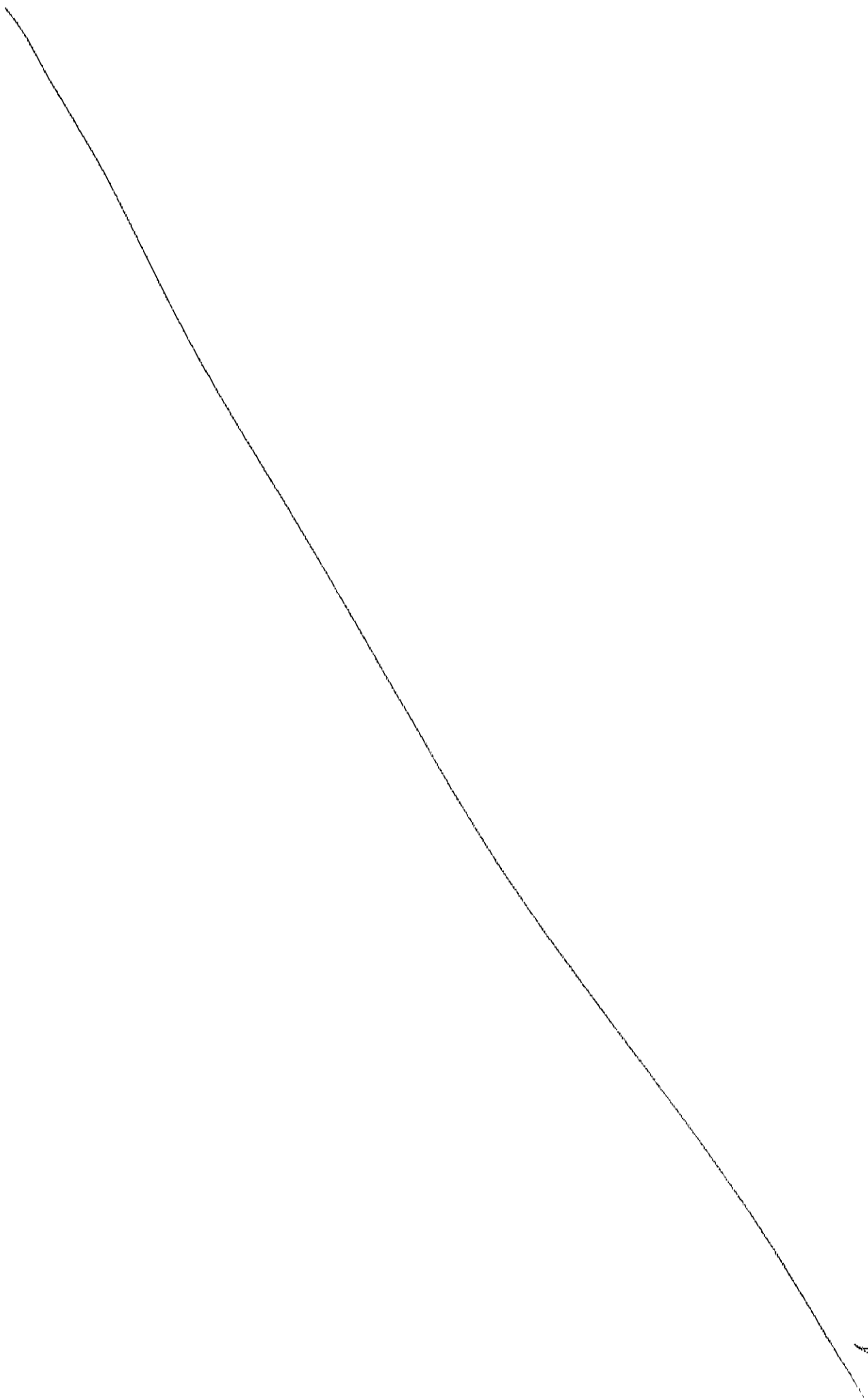
all'Autorità che ha emesso i provvedimenti impugnati, comune di Palma di Montechiaro in persona del Sindaco pro-tempore e l'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento in persona del Prefetto pro-tempore, di depositare in Cancelleria 10 giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della comminata sanzione amministrativa.

Agrigento li 12.07.2017.

Il Giudice di Pace

Dott. Gaetano Cacciatore

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
In data 12/07/2017
Il Direttore Amministrativo
D.ssa Gentile Maria Augusta



22



Comune di Palma di Montechiaro
Polizia Municipale

Prot. n. 20723

Del 02-08-2017

All'Ufficio Affari Legali
Sede

OGGETTO: Trasmissione atti - Ricorso proposto da AMATO Domenico, nato a Palermo il 10/09/1991, residente in Palma di Montechiaro, via sbarco anglo-americano n. 6 ed elettivamente domiciliato in Palma di Montechiaro, via Odierna n. 448, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Fabio Cacciatore. Udienza di prima comparizione il 25/09/2017.

In riferimento al ricorso presentato da AMATO Domenico, si relaziona quanto segue:

Si premette che il ricorrente ha proposto ricorso davanti al Giudice di Pace di Agrigento citando:

- Comune di Palma di Montechiaro per il verbale di violazione al CDS n. 207 del 10/06/2017 redatto a carico dell'odierno ricorrente per violazione all'art. 191 c. 2 e 4 del vigente C.d.S., (il conducente del veicolo targato EC990NS su una strada sprovvista di attraversamenti pedonali non consentiva al pedone (sig.ra Lumia Rosaria) che già aveva cominciato l'attraversamento della carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza) accertata, a seguito di attente analisi del sinistro stradale verificatosi in data 09/06/2017, da operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Roma all'altezza del civico n. 115;
- l'Ufficio Territoriale del Governo per il provvedimento di sospensione della patente emesso a carico di Amato Domenico, per mesi sei;

sostenendo che il verbale n. 207/2017 è illegittimo e/o comunque nullo o annullabile per violazione degli articoli 383 e 385 del D.P.R. n. 495/92 e comunque per insussistenza della violazione contestata.

In particolare solleva le seguenti eccezioni:

- *Mancanza del numero identificato del registro verbali,*
- *Illeggibilità della firma del verbalizzante,*
- *Mancata indicazione del responsabile del procedimento,*
- *Mancata contestazione immediata del verbale*
- *Mancanza di prove di quanto indicato nel verbale di violazione al CDS,*
- *Che la sanzione nasce da una presunzione, giudizio valutativo del pubblico ufficiale.*

Inoltre sostiene che:

- *Il personale della P.M. intervenuto avrebbe dovuto attenzionare il pedone, che ha l'obbligo di dare precedenza ai veicoli, quando attraversa una carreggiata fuori dagli attraversamenti pedonali*
- *Che esistono attraversamenti pedonali a meno di 100 mt, (in via Roma in prossimità della scuola De Amicis),*
- *Che come dichiarato dal sig. Amato Domenico, il pedone "è sbucato all'improvviso tra i veicoli in sosta, rendendo impossibile una qualsiasi manovra al fine di evitare l'impatto",*



*Comune di Palma di Montechiaro
Polizia Municipale*

Tutto ciò premesso si contesta quanto affermato dalla parte opponente, per le ragioni di seguito illustrate:

In merito alla *"Mancanza del numero identificato del registro verbali"* si precisa che il verbale consegnato alla parte riporta un numero (bolletta n. 207) e, pertanto, risulta già registrato nel registro dei verbali; l'ulteriore numero mancante nella bolletta consegnata al sig. Amato viene apposto nel momento di inserimento del verbale nel programma informatico, per una migliore gestione/lavorazione dei verbali.

In merito alla *"Illeggibilità della firma del verbalizzante"* si precisa che il verbalizzante nel primo riquadro del verbale ha indicato il suo nome e nella parte finale ha sottoscritto l'atto; pertanto l'odierno ricorrente è a conoscenza del firmatario dell'atto, avendolo anche citato nello stesso ricorso quale teste; inoltre si precisa che "non ricorre la nullità dell'atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo quando dallo stesso atto risulti la qualità dell'autore della sottoscrizione e pertanto sebbene questa risulti indecifrabile o incompleta, detta qualità debba ritenersi oggettivamente certa" (Cassazione Civile, I Sezione, Sentenza n. 622 del 20.1.1994);

In merito alla *"Mancata indicazione del responsabile del procedimento"* si precisa che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non è motivo di illegittimità del provvedimento dovendosi in tal caso ritenere che il responsabile è il dirigente dell'unità organizzativa competente (Consiglio di Stato, V sezione, Sentenza n. 1662 del 29.3.2004; Consiglio di Stato, VI sezione, Sentenza n. 6654 del 5.12.2002); inoltre si evidenzia che l'articolo 8, comma 2, lettera c, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla legge n. 15 del 2005 recita: «Nella comunicazione debbono essere indicati: (...) l'ufficio e la persona **responsabile del procedimento**». Tale normativa ha valenza per tutti gli atti amministrativi e quindi va applicata anche per i verbali di contestazione per violazioni al Codice della Strada. Tale orientamento è stata recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale. I giudici costituzionali hanno affermato che l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento «lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, della Costituzione». Lo scopo della norma è evidentemente proprio quello di arginare fenomeni di mal costume che, in precedenza, spesso caratterizzavano l'operato della pubblica amministrazione, ponendo il cittadino, destinatario di un provvedimento amministrativo, nell'impossibilità finanche di poter individuare, nel complesso apparato burocratico, la persona (rectius, l'organo) designata quale suo interlocutore, a cui poter rivolgere istanze e nei cui confronti poter individuare eventuali responsabilità. Pertanto, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, in alcun modo può dirsi colmata dall'eventuale indicazione di altri soggetti, la cui istituzione ubbidisce a diversi precetti di legge (il responsabile immissione dati, il verbalizzante, l'agente notificatore, ciascuno con le sue funzioni, le sue competenze e le sue attribuzioni).



*Comune di Palino di Montechiaro
Polizia Municipale*

Pertanto, il verbale potrebbe ritenersi nullo, nel caso in cui dalla sua lettura non risulti il nome o alcuna altra informazione che consenta di poter risalire in modo univoco al responsabile del procedimento.

In merito "*Mancata contestazione immediata del verbale*" si precisa che la redazione e la notifica del verbale in data successiva alla data in cui si è verificata l'infrazione è legittimata dal comma 1 ter dell'art. 201 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. Infatti, nel caso di sinistri stradali, il personale operante, stante la complessa attività di ricostruzione, deve tenere conto di numerosi elementi che vengono raccolti e raccordati (rilievi planimetrici, rilievi fotografici, dichiarazione delle parti raccolte nell'immediatezza dei fatti ecc.). Si tratta, nel caso de quo, di una impossibilità concreta e non dovuta ad una scelta del personale operante, il quale non avrebbe avuto alcun interesse o motivo diverso da quello messo a verbale per non procedere alla contestazione immediata. Inoltre, nel verbale notificato alla parte è specificato il motivo per cui non si è proceduto alla contestazione immediata: "infrazione emersa dopo analisi del sinistro stradale verificatosi in data 09/06/2017". Appare chiaro che la mancata contestazione immediata dell'infrazione non è dovuta ad una negligenza del personale operante ma al fatto che il personale intervenuto ha dovuto raccogliere tutti gli elementi utili per poter ricostruire la dinamica del sinistro; Consiglio di Stato, V sezione, Sentenza n°. 1662 del 29.3.2004

In merito alla circostanza che "*Manca la prova di quanto indicato nel verbale di violazione al CDS*" e "*Che la sanzione nasce da un giudizio personale del personale operante*" si precisa che la violazione è ascritta al ricorrente in virtù di un suo comportamento, quantomeno omissivo e colposo, per inosservanza della prescrizione contenuta nell'articolo 191 comma 2 e 4 del C.d.S., quale è l'obbligo di dare precedenza al pedone che ha già iniziato l'attraversamento della carreggiata. Innanzitutto va evidenziato che le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela e attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 codice strada, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale; e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotta.

Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle dettagliate nell'art. 191 codice della strada che trovano il loro riscontro nel precedente art. 190, che, a sua volta, dettaglia le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.

In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell'obbligo di attenzione che questi deve tenere al fine di avvistare il pedone, sì da poter porre in essere efficacemente gli opportuni (necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.

Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di



*Comune di Palma di Montecchiaio
Polizia Municipale*

cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali:

- quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
- quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
- quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni).

Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento) o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 cod. strada (tipico, quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali o, quello dell'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, in sosta alle fermate).

Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Nello specifico, in considerazione delle condizioni spazio-temporali dell'incidente, della buona visibilità, se il conducente del veicolo fosse stato vigile ed attento, avrebbe potuto avvedersi della manovra del pedone e, in particolare, prevenire o comunque attentamente valutare la situazione, riducendo la velocità o anche fermandosi a sicurezza del pedone, non potendo certamente considerarsi idonea giustificazione quella di aver visto il pedone "sbucare improvvisamente tra le due macchine in sosta".

In merito alla circostanza che *"il personale della P.M. intervenuto avrebbe dovuto attenzionare il comportamento del pedone, che ha l'obbligo di dare precedenza ai veicoli, quando attraversa una carreggiata fuori dagli attraversamenti pedonali"* e *"Che esistono attraversamenti pedonali a meno di 100 mt"* e precisamente in via Roma in prossimità della scuola De Amicis, (indicati anche nel rilievo fatto dal personale della P.M.), si evidenzia che gli attraversamenti pedonale istituiti in via Roma nelle adiacenze della scuola elementare De Amicis sono di fatto prive di segnaletica verticale (che permette di "avvisare" i pedoni anche ad una certa distanza della presenza di un attraversamento pedonale), mentre la segnaletica orizzontale è di fatto quasi assente poiché chiadita; pertanto, il pedone non poteva sapere, stante appunto l'assenza della segnaletica verticale, che nelle adiacenze c'era un attraversamento pedonale;

In merito alla circostanza *"che il personale della P.M. intervenuto ha redatto il verbale a carico di Amato Domenico basandosi sul semplice presupposto che il pedone avesse subito apparentemente delle lesioni derivante da un presunto e indimostrato impatto"* si evidenzia che il verbale di accertamento ha la natura giuridica degli atti ricognitivi, esso consiste in una dichiarazione del pubblico ufficiale che ha natura e valore di fede e di certezza legale privilegiata, facendo piena prova dei fatti in esso attestati dallo stesso pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti in



Comune di Palma di Montechiaro
Polizia Municipale

maniera obiettiva e senza apprezzamento alcuno, ex art. 2700 Codice Civile, sino a sentenza dichiarativa di falso attivata da querela dell'interessato;

Inoltre, si precisa che il veicolo condotto dall'odierno ricorrente ha riportato dall'incidento con il pedone dei danni nel paraurti e nel cofano superiore (si precisa che il veicolo condotto dall'odierno ricorrente è un veicolo tipo furgone) determinati dal corpo del pedone al momento dell'impatto con il veicolo; Si evidenzia pertanto che il verbale di violazione non è stato redatto *"sul semplice presupposto che il pedone avesse subito apparentemente delle lesioni derivante da un presunto e indimostrato impatto"* bensì dall'analisi dei danni concreti e visibili ripostati dal veicolo e dalle innumerevoli fratture riportate dal pedone (la cartella clinica è stata acquisita dall'A. G. tramite questa Polizia Municipale) che, subito dopo l'impatto e mentre veniva trasportata all'ospedale, era ancora vigile di Licata dall'ambulanza, mentre nella stessa serata del 09/06/2017 veniva trasportata con urgenza e in prognosi riservata all'ospedale Santa Elia di Caltanissetta dove il 21/06/2017 è deceduta.

Si allegano i seguenti atti:

1. Fotocopia verbale CDS n. 207 del 10/06/2017, completo di notifica alla parte;
2. Reperti fotografici relativi al veicolo coinvolto nel sinistro;
3. Ordinanza n.3/2001
4. Referti medici.

Il Comandante della P.M.
Dr. Dominanti Salvatore



Comune di Palma di Montechiaro
(Provincia di Agrigento)

POLIZIA MUNICIPALE

Bollettario N. 4
Boletta N. 23
Registrato al N. 463

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Anno **2017** giorno **DIECI** mese **GIUGNO** ore **18.00**
Al km.n.c. della strada **Prima Circonvallazione P.M. Via Fiorentina 81**
di questo Comune

sottoscritti **Santoro** a **accertato che**
Cognome e Nome **Assento Domenico** nat. a **Palma di Montechiaro** in data **10.05.91**
Residente a **Palma di Montechiaro** indirizzo **via K. Marx 80/81**
61155197443N Pat. Cat. **B** N. Rilasciato **11.07.01-10.07.2011** Prefettura di **TRICOLI AG**

Tipo veicolo **FIAT SCUDO** Targa **EC 9705** Portata **Massa a p.c.**
Tipo rimorchio Targa Portata Massa a p.c.
Adibito a

Cognome e Nome **ASS. SAN MARCO OULOS** nat. a in data
Residente a **Palma di Montechiaro** indirizzo **Via Raffinelli 81**
C.F. Nella sua qualità di

ha violato la norma del Codice della Strada di cui all'art. **171 c.2 e 4** il conducente del veicolo sopra menzionato, su una strada sprovvista di illuminazione pubblica, per cause imputabili al conducente, che già aveva cominciato l'effettuazione della manovra di sorpasso, di raggiungere il posto opposto di marcia in un'area di visuale ristretta, e che è stato accertato che non ha adottato le opportune precauzioni per evitare l'incidente. Il trasgressore dichiara che il veicolo era sprovvisto dell'equipaggiamento di serie e della strumentazione necessaria.

MODALITA' DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione della violazione o entro 90 gg. dal pagamento, presso il Comando della Polizia Municipale di Palma di Montechiaro, sito in via Fiorentina n. 89 o a mezzo di C.C.P. n. 12336921 intestato a **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO SERVIZIO TESORERIA**, in misura ridotta di **163,00 €**, per spese (notifiche e procedimenti), della spesa di notifica e procedimento non verranno addebitate se la violazione viene pagata entro 90 gg. dalla data di contestazione o la ricevuta dovrà essere obbligatoriamente esibita presso questo Comando della P.M. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (ex consentito), l'interessato può proporre ricorso al **PREFETTO di Agrigento** entro 60 gg. dalla notificazione o contestazione della violazione. Il ricorso può essere proposto.

Entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione della violazione o entro 90 gg. dal pagamento, presso il Comando della Polizia Municipale di Palma di Montechiaro, sito in via Fiorentina n. 89 o a mezzo di C.C.P. n. 12336921 intestato a **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO SERVIZIO TESORERIA**, in misura ridotta di **163,00 €**, per spese (notifiche e procedimenti), della spesa di notifica e procedimento non verranno addebitate se la violazione viene pagata entro 90 gg. dalla data di contestazione o la ricevuta dovrà essere obbligatoriamente esibita presso questo Comando della P.M. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (ex consentito), l'interessato può proporre ricorso al **PREFETTO di Agrigento** entro 60 gg. dalla notificazione o contestazione della violazione. Il ricorso può essere proposto.

PAGAMENTO CAUZIONE RITIRO PATENTE FERMO VEICOLO
L'importo della cauzione è di **163,00 €** (seventy three and 00/100 Euro).
☐ corrisposto la somma di € (Euro) per
☐ pagamento in misura ridotta
☐ versamento a titolo di cauzione
☐ presentato documento giustificativo n. In data al n. per il
☐ ritirato patente di guida al conducente (in assenza di pagamento in misura ridotta o di cauzione applicata fermo amministrativo del veicolo)
☐ (in mancanza di pagamento)

SANZIONI ACCESSORIE ☐ SI ☐ NO
Responsabilità del procedimento per il presente atto è
IL TRASGRESSORE L'OBLIGATO IN SOLIDO
Fatto, letto e sottoscritto
L'ACCERTATORE

62

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

